



Codice Contratto

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

CONDIZIONI CONTRATTUALI DI FORNITURA

Servizio di Salvaguardia

Periodo di applicazione: 1 gennaio 2014 / 31 dicembre 2016

REQUISITI

Le presenti condizioni si applicano nel periodo di fornitura **dal 1/01/2014 al 31/12/2016** ai punti di prelievo nella titolarità dei clienti finali di cui all'art. 28.2 dell'Allegato A della delibera 301/2012/R/eel dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (di seguito AEEGSI), cosiddetto Testo Integrato per l'erogazione della Vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e salvaguardia (di seguito TIV), forniti **in servizio di salvaguardia** nelle seguenti aree territoriali dove Enel Energia è stata selezionata, tramite procedura concorsuale di cui all'art 1.4 della legge 125/07, come esercente la salvaguardia: **Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Campania, Abruzzo, Calabria e Sicilia**.

CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE

1. Corrispettivi

Con riferimento a ciascun punto di prelievo in servizio di salvaguardia, e fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, il cliente dovrà corrispondere mensilmente a Enel Energia:

a) per Servizi di Vendita:

I seguenti corrispettivi unitari che verranno applicati all'energia elettrica fornita ed alle relative perdite di energia sulle reti di distribuzione:

i) il prezzo energia distinto per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 come definite dall'AEEGSI (di seguito Fasce AEEGSI), calcolato mensilmente come somma della componente di approvvigionamento dell'energia elettrica all'ingrosso, pari al valore assunto dalla media aritmetica mensile dei prezzi di acquisto sul sistema delle offerte di cui al decreto del 19/12/03 del Ministero delle Attività Produttive, nelle ore appartenenti a ciascuna delle Fasce AEEGSI, e del parametro omega offerto da Enel Energia in sede di procedura concorsuale, differenziato per aree territoriali e pari rispettivamente a:

- **0,06200 €/kWh** per punti di prelievo ubicati in Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia;
- **0,04300 €/kWh** per punti di prelievo ubicati in Sardegna;
- **0,09600 €/kWh** per punti di prelievo ubicati in Campania e Abruzzo;
- **0,11300 €/kWh** per punti di prelievo ubicati in Calabria;
- **0,09900 €/kWh** per punti di prelievo ubicati in Sicilia;

ii) il corrispettivo a copertura dei costi dei servizi di dispacciamento, pari alla somma dei corrispettivi a copertura dei costi sostenuti da Enel Energia relativi al servizio di dispacciamento, fatta eccezione per quelli relativi allo sbilanciamento effettivo e al corrispettivo di non arbitraggio di cui agli artt. 40 e 41 della deliberazione n. 111/2006 dell'AEEGSI.

b) Servizi di Rete:

I corrispettivi applicati dall'impresa di distribuzione ad Enel Energia per i servizi di trasporto, distribuzione e misura, nonché le aliquote A, UC ed MCT ed altri eventuali ulteriori oneri applicati dall'impresa di distribuzione.

c) Altri corrispettivi previsti per la Salvaguardia:.

Il corrispettivo C_{SAL} che verrà applicato all'energia elettrica fornita.

d) Ulteriori corrispettivi:

Imposte, addizionali e ogni ulteriore onere fiscale inerenti la fornitura previsti dalla normativa vigente.

2. Modalità di determinazione dell'energia fornita per ciascuna fascia oraria e calcolo dei corrispettivi

Ai fini dell'applicazione dei corrispettivi di cui al precedente art. 1, la determinazione dell'energia elettrica fornita per ciascuna Fascia AEEGSI è funzione della modalità di trattamento delle misure ai fini della disciplina del dispacciamento ai sensi della Del. AEEGSI 278/07 dell'AEEGSI. In particolare, coerentemente con quanto previsto dall'art. 29.12 del TIV:

- in caso di trattamento orario delle misure, i prelievi per fascia verranno calcolati sommando le misure orarie comunicate dal distributore per ciascuna Fascia AEEGSI;
- in caso di trattamento per fascia delle misure, verranno utilizzate le misure per ciascuna Fascia AEEGSI comunicate dal distributore;
- in caso di trattamento monorario delle misure, il consumo mensile verrà attribuito a ciascuna Fascia AEEGSI utilizzando il prelievo residuo di area (PRA) dell'area di riferimento in cui è ubicato il punto di prelievo e corrispondente al periodo cui il consumo si riferisce; in caso di punti di prelievo relativi a Illuminazione Pubblica alimentati in bassa tensione, ove non siano disponibili i dati di misura orari o per fasce orarie, l'attribuzione dei consumi a ciascuna Fascia AEEGSI avverrà in base al profilo di prelievo desumibile da quanto comunicato da Terna S.p.A. ai sensi della lettera b) dell'art. 39.1 dell'Allegato A della delibera ARG/elt 107/2009 dell'AEEGSI.

La fatturazione dei corrispettivi per l'energia elettrica fornita avviene sulla base dei dati di prelievo resi disponibili dal distributore territorialmente competente nel rispetto del contratto per il servizio di trasmissione e distribuzione e della normativa vigente. Qualora detti dati non siano resi disponibili dal distributore in tempo utile, la fatturazione può avvenire sulla base dei consumi presunti stimati da Enel Energia in base ai consumi storici del cliente ovvero alla potenza indicata in contratto e alle modalità d'uso dell'energia eventualmente indicate dal cliente, con eventuale conguaglio effettuato di norma con il primo ciclo utile di fatturazione.

3. Fatturazione e pagamenti

La fatturazione dei corrispettivi è posticipata ed avverrà con periodicità mensile.

Qualora l'importo complessivo di una fattura non sia superiore a 25 euro, Enel Energia potrà prevedere, con specifica comunicazione in fattura, che il pagamento di tale importo venga corrisposto dal cliente unitamente all'importo di cui alla successiva fattura.

Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato entro la data di scadenza indicata in fattura che rispetterà un intervallo non inferiore a 20 (venti) giorni decorrenti dalla data di emissione della fattura stessa, presso gli uffici postali utilizzando il bollettino di conto corrente allegato alla fattura, o, in alternativa, con domiciliazione sul conto corrente bancario o postale a seguito dell'attivazione della "procedura RID". Ulteriori modalità di pagamento potranno essere indicate da Enel Energia anche direttamente in fattura.



Codice Contratto _____

Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

Il pagamento delle fatture emesse nei termini e secondo le modalità previste, libera il cliente dai suoi obblighi; tale pagamento non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione, né può essere compensato con eventuali crediti che il cliente può vantare nei confronti di Enel Energia, anche relativi ad altri contratti. In caso di ritardato pagamento delle fatture Enel Energia, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto, applicherà, oltre alle eventuali ulteriori spese sostenute ivi incluse quelle per i solleciti di pagamento delle fatture, interessi nella misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I. maggiorato di 8 punti percentuali.

L'invio delle fatture potrà avvenire secondo le modalità previste dalla normativa vigente. A tal fine il cliente si impegna ad assolvere eventuali oneri a suo carico per permettere il rispetto da parte di Enel Energia degli obblighi previsti dalla normativa di settore ed, in particolare, per clienti rientranti tra le Pubbliche Amministrazioni o Enti Pubblici, dalla legge n.244/2007 del 24 dicembre 2007 e dal relativo regolamento attuativo Decreto Ministeriale n.55 del 03 aprile 2013; in quest'ultimo caso per consentire l'emissione e la trasmissione delle fatture in formato elettronico da parte di Enel Energia, il cliente si impegna in tempo utile ad identificare il proprio ufficio deputato in via esclusiva alla ricezione delle fatture elettroniche, ad accreditarlo ed a tenerlo aggiornato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), a comunicare a Enel Energia secondo le modalità dalla stessa indicate, il relativo codice univoco assegnatogli (codice ufficio di destinazione delle fatture). La violazione degli obblighi di cui sopra legittimerà Enel Energia a risolvere ipso iure il presente contratto ai sensi e con le modalità di cui all'art. 1456 c.c.

Come previsto dalla vigente normativa (D.Lgs. n. 163/2006) Enel Energia si obbliga, con la presente, ad assolvere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. La violazione degli obblighi di tracciabilità comporta la risoluzione di diritto del rapporto di fornitura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. Di seguito, gli estremi del contratto dedicato in via non esclusiva sul quale i soggetti tenuti ad assolvere gli obblighi di tracciabilità (di seguito Società Obbligate) dovranno obbligatoriamente provvedere ad effettuare i pagamenti mediante bonifico (indicando gli estremi del CIG / CUP, qualora tenute), nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto:

Beneficiario	Banca	C/C	ABI	CAB	IBAN
Enel Energia	Banca Pop. Milano	71746	05584	01700	IT782055840170000000071746

soggetti delegati ad operare sul conto:

PROCURATORE	CODICE FISCALE	PROCURATORE	CODICE FISCALE
Bertonazzi Nicoletta	BRTNLT64E45G535R	Oldani Sergio	LDNSRG65B23L872A
Chiappa Danilo	CHPDNL62B27A794Q	Agosti Cinzia	GSTCNZ74P66D1980

Ad integrazione di quanto sopra, i soggetti tenuti ad assolvere gli obblighi di tracciabilità potranno effettuare i pagamenti delle fatture attraverso procedura RID, a condizione che venga specificato il codice CIG all'interno del relativo modulo di autorizzazione di addebito in conto.

4. Garanzia di Pagamento

Come previsto dagli artt. 29.9 e 29.10 del TIV, il cliente è tenuto a pagare, contestualmente al pagamento della prima fattura, un importo a titolo di deposito cauzionale, che verrà restituito con la fattura di chiusura, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute, maggiorato degli interessi legali maturati; l'importo di detto deposito sarà spettivamente:

- determinato secondo i criteri stabiliti dai provvedimenti della competente autorità, relativamente a ciascun punto di fornitura alimentato in bassa e media tensione per Usi Diversi da quelli domestici e di Pubblica Illuminazione,
- non superiore alla migliore stima dei corrispettivi dovuti per un mese di fornitura, relativamente a ciascun punto di fornitura alimentato in bassa e media tensione per Pubblica Illuminazione e quelli alimentati in alta e altissima tensione.

Enel Energia restituirà l'importo a titolo di deposito in caso di richiesta di attivazione della procedura RID, riservandosi di addebitare al cliente detto deposito in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo.

5. Recesso

Il Cliente potrà recedere dal presente contratto per cambio fornitore in qualsiasi momento e senza oneri, inviando comunicazione a Enel Energia tramite il nuovo fornitore, con termine di preavviso di un mese decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione.

In caso di cessazione della fornitura, il cliente potrà recedere con termine di preavviso di un mese decorrente dalla ricezione della comunicazione da parte del fornitore, inviando apposita comunicazione scritta a Enel Energia, contenente l'identificativo del punto di consegna (codice POD) e il proprio numero cliente, a mezzo raccomandata all'indirizzo Casella Postale 8080 - 85100 Potenza, o in alternativa a mezzo posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo gestione_trader@pec.enel.it; comunicazioni inoltrate con modalità o ad indirizzi diversi si intenderanno come non ricevute.

6. Connessione

Le richieste di esecuzione di prestazioni relative a servizi inerenti la connessione dei punti di prelievo alla rete elettrica (di seguito Richieste o Richiesta) di cui alla delibera 333/07 dell'AEESGI (Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011), e successive modifiche ed integrazioni, in conformità a quanto previsto dalla delibera medesima dovranno essere inoltrate al distributore competente tramite Enel Energia, in qualità di mandatario, per i punti di prelievo connessi in bassa tensione, mentre resta facoltà del cliente procedere in tal modo relativamente ai punti di prelievo connessi in media tensione. Premesso quanto sopra, il Cliente per ciascuna Richiesta inoltrata al distributore competente tramite Enel Energia, ferma restando la somministrazione dei mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine Enel Energia contrarrà in proprio nome ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 1719 c.c., ed in particolare fermo restando il pagamento degli importi di competenza del distributore previsti per le singole prestazioni dalla delibera n. 199/2011 Allegato C, e successive modifiche ed integrazioni, riconoscerà a Enel Energia, un corrispettivo di importo pari a quello previsto dall'art. 11.1 dell'allegato A della Delibera 301/2012 come di volta in volta aggiornato dalla normativa.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale; voltura; variazione di potenza di un punto già attivo.

7. Sospensione

Enel Energia può, previa diffida ad adempiere, risolvere il contratto ai sensi dell'Art. 1454 c.c., salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, nei casi di seguito indicati:

- in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture, in base a quanto stabilito nelle presenti condizioni contrattuali ferma restando l'applicazione degli interessi di cui al precedente art.3;

**Codice Contratto**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

- per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura di energia elettrica o gas nei confronti di Enel Energia, anche risolto, intestato al medesimo Cliente;
- per la mancata o invalida costituzione o ricostituzione dell'eventuale deposito cauzionale da parte del Cliente se richiesto;
- per mancato pagamento di fatture relative a contratti, anche cessati, tra il Cliente e soggetti terzi.

In tutti i casi di morosità del Cliente, Enel Energia può procedere alla preventiva sospensione della fornitura. A tal fine ai sensi e per gli effetti di cui alla delibera dell'AEEGSI ARG/elt 4/08 e s.m.i., a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento indicato in fattura, Enel Energia potrà inviare al Cliente una comunicazione con raccomandata con indicazione che decorsi 10 giorni solari dalla ricevuta di avvenuta consegna della comunicazione stessa a mezzo PEC, ovvero 20 giorni solari dalla data di emissione della comunicazione stessa inviata al cliente finale, procederà trascorsi tre giorni lavorativi a richiedere la sospensione della fornitura in caso di mancata ricezione di un'attestazione del pagamento delle somme dovute da inoltrarsi a mezzo fax al numero che sarà indicato nella comunicazione inviata dal Fornitore. Per i punti di prelievo connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, Enel Energia richiede al distributore competente la riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, il distributore competente procede a sospendere la fornitura.

Fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare, è altresì in facoltà di Enel Energia sospendere l'esecuzione della fornitura in tutti i casi di inizio di una procedura concorsuale a carico del Cliente.

La sospensione della fornitura può essere disposta con effetto immediato e senza necessità di preventiva informazione in caso di prelievo fraudolento. In tutti i casi di sospensione e di risoluzione, è fatto salvo il diritto di Enel Energia di ricevere il rimborso delle spese relative ai solleciti di pagamento e alle spese relative alle operazioni di sospensione e di eventuale riattivazione, oltre ad un importo pari a quello previsto all'art. 7 bis dell'Allegato A alla delibera n.156/07 dell'AEEGSI, fermo restando il risarcimento del maggior danno.

Resta inteso altresì che il Contratto è risolto qualora venga meno il servizio di distribuzione.

Non si darà luogo in ogni caso alla sospensione della fornitura nei casi stabiliti dalla normativa di riferimento.

Inoltre, come previsto dalla delibera AEEGSI 67/2013/R/com, laddove sia avvenuta la sospensione della fornitura/riduzione di potenza o la chiusura del punto, Enel Energia dovrà corrispondere al Cliente, nella prima fattura utile, un indennizzo automatico pari a:

- a) euro 30 (trenta) nel caso di mancato invio della comunicazione di costituzione in mora. Enel Energia non risponderà invece del mancato recapito da parte del vettore postale;
- b) euro 20 (venti) nel caso del mancato rispetto del termine ultimo di 20 giorni solari entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
- c) euro 20 (venti) nel caso di mancato rispetto del termine massimo di 3 giorni lavorativi tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale;
- d) euro 20 (venti) nel caso di mancato rispetto del termine minimo di 3 giorni lavorativi che deve intercorrere tra il termine ultimo di 20 giorni entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento, e la data di richiesta all'impresa distributrice di sospensione della fornitura/riduzione di potenza.

CONTATTI

Per informazioni e chiarimenti può contattare il suo consulente commerciale di riferimento (KAM), collegarsi al sito www.enelenergia.it. I nostri consulenti sono inoltre a sua disposizione al numero verde gratuito **800.900.860** o presso i PuntoEnel (scopra quello più vicino e gli orari di apertura su www.enelenergia.it).